

L'AMMINISTRAZIONE DELLA VALPOLICELLA
ATTRAVERSO DOCUMENTI A STAMPA
DI EPOCA VENETA

I «*PRIVILEGIA ET JURA ...*»; *PRIMA RACCOLTA DI DOCUMENTI EDITI CIRCA I PRIVILEGI DELLA VALPOLICELLA (1588)*

Il primo febbraio 1588 venne data alle stampe l'opera «*Privilegia et Jura Communitatis et Hominum Vallis Pulicellae*»⁽¹⁾: una raccolta dei privilegi della Valle riconosciuti come tali in vari documenti ufficiali di epoca veneziana. Già prima del giugno 1405, allorché avvenne la dedizione di Verona a Venezia⁽²⁾, la Valpolicella godeva di privilegi e favori particolari: ne è prova il trattato col Comune di Verona del 24 gennaio 1313 al tempo di Federico della Scala⁽³⁾.

Proprio perché la Valle era insignita «*multorum Principum Privilegiis, ac immunitatibus*»⁽⁴⁾ l'ufficio del vicariato, con sede in S. Pietro Incariano, pensò bene di incaricare il sacerdote di Negrar Giangiacomo Pigari, dotto latinista ed amico della famiglia Marani «*potente nella Valpolicella*»⁽⁵⁾ ed alla quale apparteneva il vicario d'allora Orazio Marani⁽⁶⁾, di raccogliere i documenti comprovanti tale speciale considerazione.

Il Messedaglia sostiene che il curatore ebbe «a disposizione una preesistente non ordinata raccolta, compilata ad uso degli uffici del vicariato»⁽⁷⁾ e fa riferimento ad un codice membranaceo custodito nella Biblioteca Comunale di Verona⁽⁸⁾.

(1) *Privilegia et Jura Communitatis et Hominum Vallis Pulicellae*, silloge curata da G. PIGARI, Verona, 1588, conservata nella Bibl. Com. Verona, C.V. 437.

(2) G. DALLA CORTE, *Dell'istorie della città di Verona*, Venezia, 1744, tomo II, p. 348.

(3) L. SIMEONI, *Federico della Scala, Conte di Valpolicella*, in «*Studi su Verona nel Medioevo - Studi Storici Veronesi*», vol. XI, Verona, 1961, pp. 231-246.

(4) *Privilegia...*, *op. cit.* p. 1.

(5) A. CARTOLARI, *Famiglie già ascritte al Nobile Consiglio di Verona*, Verona, 1854, p. 266.

(6) La famiglia Marani, oggi estinta, era molto antica. Alcuni la ritengono di origine romana, altri germanica e venuta in Italia nel sec. XI, con l'imperatore Enrico III.

(7) L. MESSADAGLIA, *Un umanista di Negrar: Giangiacomo Figari e la sua edizione dei Privilegia...*, Venezia, 1943, p. 39.

(8) *Privilegia Vallis Policelle*, Bibl. Com. Verona, cod. n. 2232, in cui sono due miniature uniche con la simbologia della Valpolicella.

Il merito del Pigari fu di riunire il materiale, non in ordine cronologico, ma per materia, in 22 capitoli a seconda dell'oggetto dei vari atti: elezione del vicario; dazi; commercio della lana e dei grani; alloggio delle milizie; custodia degli argini dell'Adige e del Brenta; condannati; ecc. ⁽⁹⁾.

Tali capitoli erano immediatamente preceduti dalla descrizione dei confini della Valle ⁽¹⁰⁾ che, rispetto al periodo in cui era stata contea sotto Federico, aveva perduto Cona e Alfaedo nella parte alta, e Parona, Dolcé, Peri, Ossenigo in quella verso l'Adige e Verona.

L'opera si apriva con due prose dello stesso Pigari: una celebrante la Valpolicella, i suoi abitanti, la famiglia Marani con il suo esponente più celebre Giacomo Marani ⁽¹¹⁾; l'altra illustrante i criteri seguiti nella redazione dell'opera. Vi era anche, come tradizione, un carne impetrativo alle ninfe della Valpolicella, una per ogni paese. I centri maggiori, scritti in caratteri maiuscoli, erano le sedi delle pievi (S. Floriano o Semonte; Negrar ad oriente; S. Giorgio ad occidente). Quindi: Arbizzano, Novare, Prun, Mazzano, S. Sofia, Settimo, Negarine, Ponton, Pescantina, Fane, Gargagnago, Bure, Volargne, Torbe, S. Vito, S. Pietro in Cariano, Valgatarà, Marano, Fumane, S. Ambrogio, Monte, Cávalo, Mazzurega, Breonio ⁽¹²⁾.

Perché vennero riconosciuti tali privilegi? La ragione forse è la stessa che aveva spinto gli Scaligeri ad erigere la Valpolicella in contea autonoma e cioè il trovarsi essa in una posizione strategicamente importante, ai confini col Trentino, la Chiusa dell'Adige e il lago di Garda. Conveniva non poco, perciò, mantenere gli abitanti fedeli agli interessi della Serenissima. A riprova va ricordato che durante la guerra scatenata dalla Lega di Cambrai contro Venezia, lo stesso imperatore Massimiliano – occupato il veronese – volle mostrarsi benevolo verso la Valpolicella, ordinando che fosse «conservata illesa e immune da ogni gravezza militare» ⁽¹³⁾ allo scopo proprio di assicurarsi la tranquillità della popolazione.

Il capitolo I «De electione, salario et vacantia sui Vicarii, qui per Syndicos Veronae non syndicetur, cum quibusdam exemptionibus», contiene sei missive dal palazzo ducale. La prima, in data 31 agosto 1406, fa riferimento al privilegio della Valpolicella di esser retta da un vicario gradito ed accetto agli abitanti e che durava in carica un anno. In un'altra, del 20 febbraio 1483, veniva precisato che il vicario doveva essere cittadino di Verona, confermato dall'autorità veneziana su elezione dei valligiani. Il capitolo successivo si occupava dei dazi sui vini, carne, animali e sale.

⁽⁹⁾ *Privilegia...*, *op. cit.*, pp. 244-246, Tabula totius operis.

⁽¹⁰⁾ *Privilegia...*, *op. cit.*, pp. 1-21.

⁽¹¹⁾ Giacomo Marani, vicario della Valle nel 1439, durante la terza guerra veneta-viscontea, difese il passaggio della Chiusa con mille uomini della Valle, permettendo a Francesco Sforza, capitano al soldo di Venezia, di accorrere a liberare Verona occupata da Ludovico Gonzaga, signore di Mantova. Quest'ultimo, per fiaccare la resistenza dei Valpolicellesi alla Chiusa, aveva fatto credere di tenere prigionieri la moglie e i figli del vicario Marani, minacciando la loro morte se gli uomini della Valpolicella non si fossero arresi. Ma il vicario, dando prova di massima fedeltà alla Serenissima, cacciò sdegnato l'ambasciatore del Gonzaga. L'episodio è ricordato spesso nelle suppliche e lamentele che gli abitanti della Valle manderanno in epoche successive ai Dogi e viene posto a giustificazione dei privilegi goduti dalla Valle.

⁽¹²⁾ *Privilegia...*, *op. cit.*, pp. XIII-XV.

⁽¹³⁾ *Privilegia...*, *op. cit.*, pp. 65-66.

La «gabella del sale» veniva riscossa ogni quattro mesi, anziché ogni mese come di regola. Sugli animali vivi e sui carri d'uva venduti «... solvere debeant de cetero solidum unum cum dimidio de Datio nostro communi, pro qualibet libra pretti, sic ut solvere solebant solidos duos temporibus retroactis» ⁽¹⁴⁾.

Inoltre «... quod homines Vallis Policellae omnes Lanas suas tenere possint, pannos facere, aliis vendere, Veronam conducere, et de eis ad nutum suum disponere ...» ⁽¹⁵⁾, a patto che la lana e le manifatture non venissero condotte fuori dal territorio veronese. Sulla produzione della lana in Valpolicella, di cui S. Pietro Incariano era il centro maggiore, veniva imposto il controllo da parte dei «datarios staterae». La politica veneziana tendente a colpire con forti dazi le sete e le manifatture solo in uscita, se da un lato favorì per un certo periodo la produzione in Valpolicella, incentivò pure il contrabbando verso Rovereto ed Ala, nel quale in spregio alle autorità venete erano implicati cittadini veronesi d'alto e minuto bordo. Da ciò l'importanza di custodire le vie e i passi attraverso la Chiusa e l'Adige da parte delle genti di Valpolicella, ribadita in numerose lettere ducali.

Alla particolare dislocazione geografica e conseguente necessità di non inimicarsi la popolazione locale, è da spiegare la deliberazione dell'imperatore Massimiliano del 16 dicembre 1509 ⁽¹⁶⁾ di tenere «... la Valle immune da ogni gravezza militare», facendo divieto ai soldati di requisire alloggiamenti, animali e foraggi. Venezia ribadì tali privilegi e nel 1473, essendo sorta una controversia intorno alla legittimità del provvedimento del capo veneziano Geronimo Novello di requisire alloggiamenti per i suoi 210 soldati, statui «... si iam datum fuisset in Valle Pulicella revocare debeatis ordine vestrum» ⁽¹⁷⁾.

La Valle era tenuta alla manutenzione dell'argine del fiume Brenta per non più di 120 pertiche ⁽¹⁸⁾; come pure l'Adige ⁽¹⁹⁾: oneri questi personali («factioni») cui tutta la popolazione del territorio era tenuta. Competente a decidere in prima istanza le cause insorte circa l'applicazione e il rispetto dei privilegi goduti dalla Valle, era il Consiglio dei Dieci il quale decideva immediatamente quelle riguardanti «contribuzioni, angarie, gravezze», mentre le altre più importanti o sulle quali non si fosse formata l'unanimità, erano lasciate al più ristretto Collegio dei Savi di Terraferma ⁽²⁰⁾.

I «Privilegia ...» terminano con il capitolo: «Gratiarum actio de munere a Pulicellanis accepto» ⁽²¹⁾. In esso appaiono le sottoscrizioni di 18 rappresentanti della Valle, sei per ogni piovadego, con un segretario («exactore»). Essi si impegnano a nome dei 27 Comuni della Valpolicella a confermare ad applicare i privilegi contenuti nei documenti raccolti nel volume. I piovadeghi, indicati nel capitolo nelle tre chiese matrici di S. Floriano o Semonte, Negrar e S. Giorgio, erano dun-

⁽¹⁴⁾ *Privilegia...*, *op. cit.*, pp. 36 e ss.

⁽¹⁵⁾ *Privilegia...*, *op. cit.*, pp. 42 e ss.

⁽¹⁶⁾ *Privilegia...*, *op. cit.*, p. 66.

⁽¹⁷⁾ *Privilegia...*, *op. cit.*, p. 49.

⁽¹⁸⁾ *Privilegia...*, *op. cit.*, p. 163.

⁽¹⁹⁾ *Privilegia...*, *op. cit.*, pp. 154-156.

⁽²⁰⁾ *Privilegia...*, *op. cit.*, p. 226.

⁽²¹⁾ *Privilegia...*, *op. cit.*, p. 239.

que un'articolazione fondamentale della struttura pubblica della Valle. L'elemento pubblico si unisce ormai a quello religioso, sovrapponendosi e realizzando un'organizzazione periferica sovracomunale, interlocutrice diretta delle autorità veronesi e veneziane.

II «ORDINI E CONSUETUDINI CHE SI OSSERVANO NELL'OFFITIO DEL VICARIATO DELLA VALPOLICELLA»

Dopo la raccolta dei privilegi della Valpolicella del 1588, curata da Jacopo Pigari, è necessario andare al 1635 per trovare un documento regolante la vita amministrativa della Valle. Si tratta degli «Ordini e consuetudini che si osservano nell'offitio del Vicariato della Valpolicella». Analoghi statuti vennero emanati nel 1689 per i tredici comuni della Montagna (Lessinia), zona contermina alla Valpolicella. Mentre i Privilegia del 1588 erano una raccolta di deliberazioni aventi ad oggetto la Valle, pur nella varietà delle materie trattate (elezione del vicario, commerci, lotta al contrabbando), gli Ordini sono strutturati in capitoli secondo un preciso ordine che segue in particolare le prerogative delle varie autorità. Permane, in entrambi i documenti, il riferimento ai «piovadeghi» (S. Floriano, Negrar, S. Giorgio) da cui provenivano i 18 consiglieri chiamati a deliberare, con il Vicario, la stesura e la stampa degli ordinamenti in questione.

1. *Struttura dell'opera*

L'edizione presa in esame è l'ultima data alle stampe, cioè quella del 1731.

In testa sta la raffigurazione della Valpolicella: una vergine in ginocchio, orante, ai piedi di dolci colline punteggiate d'alberi da frutto, alla sommità delle quali si erge un turrato castello; più in basso varie chiese con alti campanili e sullo sfondo il cielo terso in cui sventola un nappo con su scritto «Fides». L'intera scena è incorniciata da festoni di prodotti locali tipici, quali l'uva, il grano, le mele e altri frutti. Alla sommità, immobile e regale, il leone di S. Marco, simbolo della Serenissima Repubblica.

Le pagine immediatamente seguenti contengono l'indice generale, «Di quello che si contiene nel presente libro», mentre al termine vi è pure un indice per materie secondo l'ordine alfabetico degli argomenti. Vengono, quindi, i 71 capitoli regolanti la vita amministrativa della Valle, i poteri e le mansioni delle varie autorità, la giustizia e la distribuzione dei carichi fiscali. Le cariche di cui i capitoli si occupano più diffusamente sono quelle di vicario, sindaco, consigliere, nodaro e ufficiali. Ai capitoli seguono varie raccolte di deliberazioni, prese dalle autorità veneziane e da quelle di Verona in materia di grani e del contrabbando, di lane e di dazi, di rapporti con il territorio.

Complessivamente sono pagine 117, di cui i capitoli occupano le prime 55. Una copia dell'opera veniva distribuita a ciascun componente il consiglio dei Diciotto al momento dell'entrata in carica che la restituiva al cessare del mandato.

La delibera di far stampare gli «Ordini e Consuetudini... della Valpolicella» venne presa dal consiglio dei Diciotto, presente il sindaco. Al termine del verbale,

redatto dal cancelliere, compaiono i nomi dei consiglieri, con il Comune di provenienza, raccolti in tre gruppi di sei secondo la suddivisione per piovadeghi: S. Giorgio, S. Fiorano (Floriano) e Negrar.

Tale delibera venne inoltrata al podestà di Verona, che la inviava all'autorità veneziana. Avuto il consenso di Venezia, il podestà, e vice-capitano di Verona, allora Vincenzo Gradenigo, ordinò la stampa dell'opera in data 15 maggio 1731.

2. Integrazioni ed aggiunte apportate nelle edizioni

I tre sindaci inquisitori in Terraferma, Marco Antonio Giustiniano, Antonio Barbariga e Michele Foscarini, chiamati dal Senato ad esaminare le regole e le aggiunte contenute negli «Ordini...», danno, in data 22 aprile 1676, parere favorevole per l'autorizzazione di una nuova stampa ⁽²²⁾.

Le aggiunte autorizzate sono:

- il vicario, col nodaro, del «quasi maleficio» e un ufficiale, dovrà una volta al mese far visita ai commercianti dei beni essenziali (mugnai, macellai, ecc.) per controllare la qualità ed i prezzi della merce;
- il vicario terminava il proprio mandato il 2 febbraio con una solenne cerimonia nella chiesa «dell'Ospedaletto di meza Campagna» ⁽²³⁾, in cui consegnava al successore «la Bachetta», segno dell'autorità vicariale, raccomandandogli di ben servire la Valle. In caso di inottemperanza era prevista la pena di 50 ducati ⁽²⁴⁾;
- il vicario poteva, con sentenza inappellabile, condannare alla somma di 10 troni e al risarcimento dei danni chi fosse trovato «danneggiar nei propri beni le Genti» ⁽²⁵⁾;
- gli atti del vicario e le denunce dovevano esser sigillate con un bollo recante l'arma della Valle ed il Leone di S. Marco; al vicario dovevano spettare la metà delle somme previste come pene pecuniarie, mentre l'altra metà spettava al nodaro del quasi maleficio ⁽²⁶⁾;
- le cariche di nodaro del quasi maleficio e di massaro dei Pegni, per la loro responsabilità e le incombenze che ponevano, dovevano esser assunte da persone diverse;
- coloro che resistevano agli atti di pignoramento ed inveivano contro gli ufficiali esecutori, erano puniti rispettivamente con lire 2 e lire 25, elevabili fino a lire 10 e lire 30.

⁽²²⁾ *Ordini e consuetudini che si osservano nell'Offitio del Vicariato della Valpolicella*, tip. Merli, Verona, 1731, p. 85.

⁽²³⁾ La località menzionata non è segnata nelle odierne carte. Probabilmente era situata fra S. Ambrogio, Domegliara e Pescantina. G. SILVESTRI, *La Valpolicella*, Verona, rist., 1973, p.

⁽²⁴⁾ *Ordini e consuetudini...*, *op. cit.*, p. 56.

⁽²⁵⁾ *Ordini e consuetudini...*, *op. cit.*, p. 87.

⁽²⁶⁾ *Ordini e consuetudini...*, *op. cit.*, p. 87. Questa norma era prevista dalle antiche Consuetudini, ma pochi vicari l'applicavano intascandosi tutta la somma: da qui l'espressa previsione.

La terza edizione non apporta nulla di nuovo rispetto alla precedente.

Più ampia appare l'edizione del 1731, anche perché nel frattempo si erano manifestati abusi e distorsioni dalla retta applicazione delle Consuetudini:

- non possono essere eletti a cariche pubbliche nella Valle coloro che risultano debitori verso la stessa;

- il vicario deve tener per ogni famiglia un registro delle macine, cui si farà riferimento nella redazione dell'estimo;

- gli ufficiali incaricati delle procedure di pignoramento devono entro 8 giorni depositare la relazione presso l'ufficio del vicario;

- con il pignoramento devono esser tolti, da parte degli ufficiali, ai debitori soltanto i beni idonei a soddisfare il debito;

- le relazioni degli ufficiali devono essere veridiche e se presso il debitore non esistono effetti portabili, astenersi dalle medesime;

- gli ufficiali dovranno rifiutare, a causa del loro ufficio, qualsiasi regalo personale spettando al vicario, secondo le regole, ripartire le somme riscosse attraverso le pene pecuniarie;

- i pignoramenti sulle merci di difficile trasporto all'ufficio vicariale, come vini, legnami, fieno ecc. si eseguono attraverso una relazione in cui vi sia la distinta delle stesse;

- gli ufficiali non debbono obbedire che alle autorità e se qualche privato creditore intervenisse essi ne debbono far menzione nella relazione di pignoramento;

- il segretario (scrivano) di ogni comune deve entro la fine dell'anno stilare i conti del massaro del proprio comune ed esporli alla vicinia; in caso vi fossero dei debiti spetterà al massaro subentrante il colmarli;

- i massari e gli esattori devono «nel tempo che vengono dal deputato della Valle à formar li loro ristretti» portare i documenti giustificativi delle spese sostenute o dei mancati introiti, salvo l'estimo, ed in tal occasione il deputato li potrà abbonare di essi;

- i «Libri de 'Comune'» devono esser controllati ogni tre anni;

- dei debiti risultanti dai registri contabili il massaro o esattore uscente dovrà rispondere a quello subentrante.

Il 15 dicembre 1730, Aloisio Mocenigo ordina «che le Leggi stampate, e li capitoli nuovi da stamparsi abbiano ad essere e gli uni, e gli altri intieramente eseguiti», ed il podestà vice capitano di Verona ne dà esecuzione il 15 maggio 1731 ⁽²⁷⁾.

3. *Il vicario*

Il vicario era la massima autorità della Valle. Veniva eletto nel mese di dicembre, prima del Natale, dai «massari», dal sindaco e dai diciotto consiglieri. Restava

⁽²⁷⁾ *Ordini e consuetudini...*, op. cit., pp. 95-106.

in carica un anno e veniva retribuito con 50 ducati, pagati attraverso l'«esattore della Valle».

Benedetto Del Bene, nelle pagine del suo diario (1770-1796), racconta l'elezione avvenuta il primo dicembre 1774 con 45 voti a favore e 4 contro ⁽²⁸⁾: con altri passi della medesima opera ⁽²⁹⁾ dimostra l'esistenza di un «Consiglio Maggiore», che predisponeva l'elezione alle cariche di vicario, nodaro e altri uffici.

Il metodo d'elezione era quello della «ballottazione» cioè delle palline, nere (contro) e bianche (pro), che ogni votante aveva a disposizione. Il vicario uscente aveva due voti; i consiglieri, il sindaco e i massari uno ciascuno. L'elezione si svolgeva nell'ufficio del vicariato in S. Pietro in Cariano sulla cui facciata sono tuttora rimaste ventisette iscrizioni relative ad altrettanti antichi vicari ⁽³⁰⁾. Successivamente, nel mese di gennaio, il vicario giurava, nelle mani del Podestà di Verona, fedeltà e obbedienza a Venezia, di amministrare equamente la giustizia, di osservare gli «Ordini e Privilegi della Valle».

Doveva essere cittadino di Verona ed era, generalmente, un giovane di nobile casato ⁽³¹⁾ mandato in Valpolicella al termine degli studi per prender contatto con la pratica amministrativa. Ciò rendeva difficile talvolta i rapporti fra vicario ed autorità locali, in particolare col sindaco, avezzi ai modi rustici ed inclini ad una buona dose di campanilismo ⁽³²⁾. Del resto i vicari sentivano come un peso l'andare due volte la settimana in Valpolicella a tenere udienze.

L'entrata del vicario nel suo ufficio era particolarmente solenne ⁽³³⁾: usciva, con numeroso e nobile seguito, dalla porta di S. Giorgio il 2 febbraio verso S. Pietro in Cariano, dove riceveva dal vicario uscente la bacchetta, segno del comando, e l'insegna della Valle, raffigurante una vergine in ginocchio, orante ai piedi delle colline. Quindi, insieme, si recavano nella chiesa di S. Maria dell'Ospitale di Mezza Campagna, che probabilmente era situata fra S. Ambrogio, Domegliara e Pescantina ⁽³⁴⁾.

Per mantenere viva tale consuetudine, era comminata, a danno del vicario che si fosse reso assente, la pena pecuniaria di 200 ducati (quattro volte lo stipendio), da pagarsi alle casse dell'Arsenale di Venezia. La giornata, in cui non potevano mancare i banchetti di festeggiamento, si concludeva con il ritorno della nobile carovana a Verona, rientrando dalla porta di S. Zeno.

Il vicario amministrava la giustizia; redigeva e sottoscriveva l'estimo e teneva le scritture a ciò necessarie; controllava i prezzi e le scorte dei beni essenziali; presiedeva il consiglio dei Diciotto. La Valle «... aveva i diritti, come allora dicevasi, 'di mero e misto imperio', con giurisdizione propria e particolare in materia penale e civile sino alla seconda istanza, sotto l'alta sorveglianza del

⁽²⁸⁾ B. DEL BENE, *Giornale di memorie - dal 1770 al 1796*, Verona, 1883, p. 17.

⁽²⁹⁾ B. DEL BENE, *Gior. di mem., op. cit.*, p. 26.

⁽³⁰⁾ A.VV., *Il vicario della Valle Policella*, in *Archivio Storico Veronese*, Verona, 1879, pp. 301 e ss.

⁽³¹⁾ Vedi nota (30).

⁽³²⁾ B. DEL BENE, *Gior. di mem., op. cit.*, p. 18.

⁽³³⁾ B. DEL BENE, *op. ult. cit.*, p. 18.

⁽³⁴⁾ G. SILVESTRI, *La Valpolicella*, tip. Fiorini, Verona, 1973, p.

governo centrale»⁽³⁵⁾. Le funzioni di giudice venivano esercitate due volte la settimana, il martedì e il venerdì, dalle ore tredici pomeridiane in avanti. Se la lite poteva essere risolta senza formazione di processo, le parti non dovevano nulla al vicario; in caso dovesse formarsi processo il salario era quantificato con rinvio alle disposizioni degli Statuti di Verona⁽³⁶⁾. Le parti potevano richiedere un sopralluogo del vicario, ed in tal caso il richiedente doveva pagare un ducato.

Erano previsti pure dei periodi di vacanza dell'autorità giudicante, e precisamente: da S. Tomio all'Epifania; dagli ultimi otto giorni di carnevale al primo venerdì di quaresima; otto giorni prima ed otto giorni dopo la festa di Pasqua; tutto luglio, per il raccolto; tutto ottobre per la vendemmia. In questi due mesi, però, doveva tenere udienza in un giorno non festivo della settimana per le «cause privilegiate».

La competenza del vicario si estendeva a qualunque somma per le cause civili, comprese quelle in materia impositiva limitatamente «a quei soli dazii e gravezze che la Valle getta a se stessa», stante al vicario medesimo la prerogativa «di metter le sue Dadie senza chieder licenza al Magistrato Nostro ...»⁽³⁷⁾.

La prima istanza spettava, quindi, a lui in esclusiva: se qualcuno voleva, nonostante ciò, adire ad un magistrato di Verona, non poteva rivalersi sul convenuto soccombente, ma a suo carico erano pure le spese della lite. «E questo acciò alcuno non possi esser citato inanzi ad altri, che al vicario nostro in prima istanza per minor spesa delli poveri, che litigano».

Egli doveva «commettere al Consiglio de Savii tutte le cause, liti, e differenze» su cui si fosse formata pronuncia definitiva, qualora le parti o anche una sola gliene avesse fatto richiesta. La magistratura veneziana doveva essere specificamente quella sezione chiamata «Savi di terraferma», che provvedeva agli affari riguardanti le province⁽³⁸⁾.

Il privilegio, spettante alla Valle, di avere un vicario giudice unico di prima istanza, era in parte attenuato dal diritto di appello al podestà di Verona o a Venezia, «secondo la qualità della materia». Ma l'appello era escluso per le cause inferiori alle 10 lire ver. e per quelle il cui appello fosse stato proposto trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza.

Gli «Ordini...» prevedevano, pure, una sorta di rimessione del giudice per legittima suspicione, da proporsi sia prima che durante il processo; ne veniva fatta menzione negli atti dal nodaro, e se il vicario riconosceva legittima la richiesta, nominava un delegato per pronunciare la sentenza ma, in caso contrario, dichiarava «calumniosa» la medesima e giudicava in prima istanza secondo coscienza. Al vicario spettavano poteri di polizia durante le udienze: poteva far arrestare coloro che non portavano rispetto alla sua dignità, pronunciando parole «obscene e diso-

⁽³⁵⁾ AA.VV., *Il vicario ...*, op. cit., p. 300.

⁽³⁶⁾ *Statorum magnificae civitatis Veronae*, Venezia, 1747, lib. II, cap. 113 «de Salario Iudicium et Consiliariorum».

⁽³⁷⁾ *Ordini e consuetudini che si osservano nell'Offitio del Vicariato della Valpolicella*, tip. Merlo, Verona 1731, p. 95.

⁽³⁸⁾ P.S. LEICHT, *Storia del Diritto italiano ...*, op. cit., p. 263.

neste» e farli esporre incatenati al pubblico disprezzo sotto la loggia nell'ufficio vicariale, come pure condannare i recidivi a pene pecuniarie di 25 lire ver. per volta.

Interessante potrebbe essere a questo punto un essenziale cenno circa le prerogative dei vicari, quali erano previste dagli Statuti di Verona per l'intero territorio ⁽³⁹⁾. Il vicario negli altri vicariati veronesi era il rappresentante dei Rettori di Verona. Presiedeva i consigli dei comuni, i quali non potevano radunarsi senza sua licenza né imporre tasse. Doveva esercitare personalmente l'incarico e non assentarsi per più di cinque giorni ed allora doveva lasciare un suo delegato. Aveva funzioni amministrative (ispezionare ponti e strade, visitare una volta al mese i comuni ecc.) e giudiziarie (rendeva giustizia fino alla somma di 10 lire ver. ai soli abitanti dei paesi del vicariato che figuravano nell'estimo). Veniva designato dal consiglio dei XII e L di Verona, doveva essere cittadino veronese e durava in carica un anno. Era sottoposto al controllo dei «zudesi dei sinizi» che, a spese dei comuni, venivano per «sindichar li vicharij».

Per un puntuale riscontro in tema di poteri e funzioni dell'autorità presa in esame è utile citare uno studio del Sancassani sul capitano del Garda, anche per la sostanziale continuità che tale figura ebbe in epoca viscontea e veneziana ⁽⁴⁰⁾. Nel capitano erano riuniti poteri di polizia contro i ribelli e i banditi dalla Repubblica Veneta che, dopo la cattura, doveva consegnare ai Rettori di Verona, dai quali gerarchicamente dipendeva; poteri di repressione del contrabbando; compito di presiedere il «Consiglio della Gardesana dell'Acqua», associazione dei dieci comuni rivieraschi veronesi avente per scopo la ripartizione degli oneri fiscali imposti dalla Serenissima.

In conclusione è possibile sostenere che le funzioni dei vari vicari esistenti nelle zone del territorio erano sostanzialmente analoghe. Il vicariato della Valpolicella fruiva, altresì, di un privilegio: quello di nominarsi un vicario gradito, senza vederselo imporre dall'autorità di Verona.

4. Il consiglio dei Diciotto

Gli «Ordini e Consuetudini...» si occupano del consiglio dei Diciotto in dieci capitoli, dal XLVI al LV ⁽⁴¹⁾. Esso doveva «attendere al quieto e pacifico governo della Valle» e per far ciò doveva avere, insieme al vicario, «... omnimoda autorità e libertà di sollecitar e difendere tutte le liti, cause, questioni le quali avesse la Valle contra qualonque persona o altri contra Lei» (cap. LIV). Nell'elezione dei membri, il vicario aveva due voti, il sindaco, i consiglieri, i massari, e i ragionieri uno ciascuno. Ciò è indicato al cap. XLVII e tali elettori costituivano

⁽³⁹⁾ C. FERRARI, *Com'era amministrato un Comune del Veronese al principio del sec. XVI*, Verona, 1903, pp. 6-8.

⁽⁴⁰⁾ G. SANCASSANI, *Fonti documentarie veronesi circa il Capitano del lago di Garda in periodo veneto (1405-1797)*, in Atti del Con. Int. promosso dall'Ateneo di Salò, Salò, 1969, pp. 27-28.

⁽⁴¹⁾ *Ordini e Consuetudini che si osservano nell'Offitio del Vicariato della Valpolicella*, Verona, 1731, cap. XLVI-LV, pp. 31-36.

il Consiglio Maggiore il quale predisponeva pure l'elezione delle altre cariche più importanti come quelle di vicario e dei nodari. Consiglio Maggiore e consiglio dei Diciotto possono, in sostanza, essere paragonati ai consigli e giunte amministrative attuali. I poteri del consiglio dei Diciotto toccavano tutta l'amministrazione del vicariato, dall'ambito giurisdizionale a quello impositivo. L'unica limitazione era costituita dalla necessità dell'autorizzazione del Consiglio Maggiore per «instituir nuovo giuditio contro alcuna persona». Ma anch'essa veniva a cadere nel caso fossero in discussione i privilegi e le immunità della Valle. Il consiglio dei Diciotto, «con la presenza, aver licenza del signor vicario» aveva «autorità e libertà di metter Dadie», la riscossione delle quali era affidata all'Esattore della Valle.

A maggior completezza della trattazione sono da prendere in esame alcuni caratteri dei Consigli Civici di Verona ⁽⁴²⁾ che possono costituire termini efficaci di paragone. Nell'ultimo decennio del sec. XIV anche Verona aveva la magistratura dei Dodici. Nel periodo visconteo appare chiara sia la presenza, accanto a questa, di un Consiglio Maggiore rappresentativo dei cives, sia la dipendenza del secondo dal primo ⁽⁴³⁾. Solo ai Dodici veniva richiesto il giuramento, a loro carico erano stabilite ammende per le assenze ingiustificate dalle sedute ⁽⁴⁴⁾. I Dodici avevano, insieme al Podestà, competenza piena su ogni ramo dell'amministrazione ⁽⁴⁵⁾. Il Consiglio dei Cinquanta, o Maggiore, veniva – al contrario – convocato raramente e su materie abbastanza insignificanti. Nella prima seduta dopo la dedizione a Venezia, del 31 luglio 1405, il Consiglio dei Cinquanta risultava formato in base al criterio fiscale delle tariffe d'estimo e a quello topografico della rappresentanza delle diverse contrade urbane. Anche il Consiglio Maggiore della Valpolicella riuniva in sé la rappresentanza di ogni «villa», attraverso ciascun massaro. Quello dei Diciotto era suddiviso in tre gruppi, aventi a riferimento la suddivisione antica in tre piovadeghi, come si desume da due delibere dei secc. XVI-XVII ⁽⁴⁶⁾. La frequenza nelle cariche dei medesimi gruppi familiari e la responsabilità diretta degli amministratori nella gestione potevano, altresì, indicare un criterio di scelta a base «fiscale».

Gli Statuti della Valpolicella non dedicano espressamente un sol capitolo al Consiglio Maggiore e ciò appare significativo alla luce delle tendenze emergenti negli analoghi consigli civici veronesi. Se ne trova menzione solo in due passi: come organo elettorale e come autorizzatore «per instituir nuovo giuditio contro alcuna persona».

E veniamo al modo di elezione. Ogni anno, il primo settembre, venivano eletti sei consiglieri i quali restavano in carica tre anni (cap. XLIX); gli altri sei di

⁽⁴²⁾ J.E. LAW, *Venice and the closing, of the veronese constitution in 1405*, «Studi veneziani», I, 1977, pp. 69-103.

⁽⁴³⁾ G.M. VARANINI, *Note sui consigli civici veronesi (sec. XIV-XV)*, estratto da «Arch. Veneto», serie V, vol. CXII, Verona, 1979, p. 13.

⁽⁴⁴⁾ G.M. VARANINI, *Note sui consigli ..., op. cit.*, p. 19.

⁽⁴⁵⁾ G.M. VARANINI, *Note sui consigli ..., op. cit.*, p. 21.

⁽⁴⁶⁾ *Ordini e Consuetudini ..., op. cit.*, pp. 93-94. Cap. LX, Deliberation e del 1 settembre 1662 confermava altra del 1 agosto 1635 (rinnovazione statuti) ed ancora «Deliberazione 29 agosto 1678» per la stampa dei Capitoli.

cui prendevano il posto «vacavano» un anno dal consiglio. La ragione di tale rotazione, che nel triennio coinvolgeva tutti i consiglieri, è spiegata nello stesso capitolo: «... e questo ordine si osserverà ogn'anno, si che ve ne siano sempre sei di nuovi, e dodici de vecchi, affine che ogn'uno passi godere gl'honori, e benefici della Valle e vada instruendosi delle sue Ragioni e Giurisdictioni per poterle difendere e administrarle».

Alla carica erano eleggibili solo gli originari della Valle, così come per le altre cariche ad eccezione del vicario. In ragione a ciò si deve forse il cenno, nel cap. LIV, a «questi homini bene spesso di poca esperienza».

Causa di ineleggibilità era la presenza contemporanea di fratelli, cugini, padre, figli, nipoti e, se la moglie era vivente, cognati. L'eventuale nomina era colpita ipso jure da nullità (cap. XLVII). Per risultare eletto, il candidato doveva ottenere a pena di nullità, più della metà dei voti del Maggior Consiglio (cap. L). In occasione della prima riunione dopo l'elezione, gli eletti dovevano giurare sulla Bibbia davanti al vicario «di consiglier bene e fedelmente, secondo la loro buona coscienza e tener secreto tutto quello che dal Signor Vicario gli sarà imposto» (cap. LII). Vietato era portare armi in Consiglio, a pena di lire ver. 5. Era pure previsto una sorta di «gettone di presenza» nella somma di troni tre per ogni seduta, alla quale si doveva partecipare personalmente e non allontanarsi senza il permesso del vicario.

Il Consiglio dei Diciotto deliberava a maggioranza dei 2/3 più il vicario (consuetudine ottava) ed a quest'ultimo spettava convocare l'organo e predisporre l'ordine degli argomenti da trattare (consuetudine nona); alle sedute partecipava anche il sindaco (consuetudine decima) ⁽⁴⁷⁾.

Nel caso fossero discusse questioni attinenti un consigliere presente, questi doveva allontanarsi per permettere ai colleghi la massima libertà di decisione (cap. XLVIII).

5. Il sindaco

Il sindaco ⁽⁴⁸⁾ rappresentava – insieme al consiglio – gli interessi della Valle. Per questo egli doveva «sempre trovarsi presente per difesa delle ragioni, e giurisdictioni, e d'ogni cosa spettante alla detta Valle ...» (cap. XXVII) per difendere i diritti della Valle, chiamata in causa sia da privati che dalle autorità di Verona. Tale potere di rappresentanza era contenuto dalla necessità di «chieder licenza al Vicario e al Consiglio, in voce aver in scritto, secondo il bisogno delli negotii...» prima di esprimere la volontà astringente la Valle. Ciò a pena di nullità degli atti e della comminazione al sindaco medesimo di una multa di 50 ducati, oltre al risarcimento dei danni provocati alla Valle e la revoca perpetua dall'ufficio (cap. XXVII).

Un ufficio, perciò, importante e delicato, per l'elezione al quale erano approntati strumenti giuridici atti a portare un designato all'altezza dei compiti.

⁽⁴⁷⁾ *Ordini e Consuetudini ...*, op. cit., pp. 44-47.

⁽⁴⁸⁾ *Ordini e Consuetudini che si osservano ...*, op. cit., cap. XXVI-XXIX, pp. 18-21.

Il sindaco doveva essere «uomo discreto, prudente, e di sufficiente esperienza nelle cose, e di buona conditione, e fama, e sia almeno di età d'anni 30» (cap. XXVI). Più oltre (cap. XXVII) è scritto «che alcuno non passi esser ballottato per sindaco se prima non è stato almeno tre anni del Consiglio».

La rappresentanza della Valle che competeva al sindaco necessitava che questo fosse persona competente nella conduzione delle liti. A tal scopo doveva spesso recarsi nell'Ufficio del Territorio, in Verona. L'esperienza veniva giudicata di essenziale importanza e perciò il consiglio poteva inviare uno o più suoi membri ad accompagnare il sindaco, «li quali assistano a tutte queste attioni, e vadino pian piano imparando quel maneggio con tutti li vantaggi della Valle».

Non può sorprendere neppure la norma secondo cui «quello che sarà eletto sia obbligato mantenere un cavallo da scella per tutte le occorrenze della Valle in pena di lire 10 e d'esser sospeso della carica» (cap. XXVI).

Il sindaco veniva eletto dagli stessi elettori del vicario e nello stesso giorno, ma rimaneva in carica tre anni e con la possibilità d'esser rieletto. Il suo compenso veniva fissato dal vicario e dal Consiglio della Valle nel momento dell'elezione, in una somma annuale. Egli doveva tenere un registro «memoriale», nel quale annotare tutte le somme ricevute dal Consiglio per il tramite dell'esattore, e le spese sostenute «dichiarando minutamente, dove, quando, e in qual modo e a quali persone gli haverà dati, e spesi ...»: ciò a pena della multa di lire ver. 5.

Gli strumenti approntati per controllare l'operato del sindaco, non sempre raggiungevano il risultato sperato; ne è prova il giudizio del vicario Del Bene ⁽⁴⁹⁾ che bolla come intrallazzatore il sindaco, un certo Antonio Simeoni, il quale senza il consenso del Consiglio aveva stipulato un patto col territorio Veronese, secondo cui la Valle si sobbarcava 1/3 degli oneri per la costruzione della strada imperiale dalla Chiusa a Volargne.

6. I «nodari»

I «nodari», in numero di due, assistevano il vicario nell'esplicazione dei suoi compiti: uno per le cause civili, il «nodaro al civile», l'altro per quelle penali, «nodaro al quasi maleficio». Gli «Ordini e consuetudini...» si occupano dei «nodari» nei capitoli dal XVIII al XXV ⁽⁵⁰⁾. Essi dovevano esercitare personalmente il loro ufficio e perciò l'assenza ingiustificata nei «giorni giuridici» in cui il vicario teneva udienza, era punita con la multa di lire ver. 5 (cap. XVIII).

Il «nodaro al civile» doveva (cap. XIX):

- «à notar con ogni diligenza possibile, e cura tutti li atti, sentenze, e dichiararioni che si faranno per lo vicario, e ogn'altra cosa, che occorrerà secondo la qualità e natura delle cause»;
- «trasferirsi con il vicario per la facitura degli estimi», con i relativi sopralluoghi registrando le deposizioni testimoniali delle parti;

⁽⁴⁹⁾ B. DEL BENE, *Giornale di memorie - dal 1770 al 1796*, Verona, 1883, p. 19.

⁽⁵⁰⁾ *Ordini e Consuetudini che si osservano ...*, op. cit., cap. XVIII-XXV, pp. 11-18.

– conservare gli atti giudiziari, i capitoli della Valle, le lettere e i mandati dei Rettori di Verona, protocollandoli con nome, cognome dei presentatori e data di ricevimento, custodendoli nell'archivio («Armaro particolarmente à perpetuo commodo tenuto»). L'inosservanza era punita con multa di lire ver. 10 per ogni trasgressione.

In sostanza i suoi erano compiti di segreteria, di cancelleria e conservatori. I tipi di atti per la cui redazione spettava al «nodaro deputato al civile», 4 marchetti, oppure 2 se si limitava «alla sola sottoscrizione», riconducibile alla autenticazione, erano (cap. XX): «commandamenti», (citazioni), «interditti» (sequestri), «denontia di contumacia», «pignore», «sequestri», «intimationi», «tenute» ed altri atti simili. I medesimi atti, se formati contro più persone costavano 2 marchetti ogni copia oppure 1 marchetto, secondo si trattasse di redazione per intero o di sola sottoscrizione da parte del nodaro. Quelli indicati erano gli atti più semplici, attraverso i quali la volontà delle parti trovava ascolto in sede giudiziale. La loro abbondanza, unita alla naturale litigiosità delle popolazioni ed al relativo costo, ne favorì l'uso e il ricorso spesso indiscriminato.

Più importanti, e ciò emerge dalla sommaria costatazione dell'onere più elevato che comportavano, erano altri atti indicati nel medesimo cap. XX. Spettavano 8 marchetti «per ogni formation di Mandato, tanto ex officio, quanto ad instantiam Partis con il bollo e lo sottoscrizione ...». Se venivano redatte copie, per ognuna 2 marchetti.

Il «nodaro al quasi maleficio» doveva (cap. XXI):

- «notar con ogni possibile cura, e diligenza tutte le accuse, querelle, denontie, e manifesti di danni dati, e di strade guaste, e di quelli che devedaranno i Pegni, che saranno per qualonque persona nell'Uffitio institute, in quella dichiarando specificando e notando il nome degli accusatori, e delle persone accusate, e i danni, la qualità, quantità loro con le pertinenze ...»;
- «far nota di tutte le condanne, che saranno fatte per il signor Vicario ...» e che venivano custodite nell'archivio vicariale;
- «trasferirsi con il signor Vicario per la facitura della metà delli Estimi ...»;
- «possì d'ordine del signor Vicario e a richiesta di qual si voglia accusatore, rimettere ogni e qualunque accusa e manifesto di danno dato e di strade guaste solamente avanti alla condanna di dette accuse, o avanti che s'habbiano per condannare ...».

Il nodaro riceveva 8 marchetti per ogni «accusa, denontia, querella, manifesto di danni dati, strade guaste, pegni devedati», 16 marchetti per ogni testimone ascoltato a difesa o per accusa, 12 marchetti per la redazione delle sentenze di condanna.

I nodari non potevano ricevere altre somme oltre quelle stabilite negli «Ordini ...» per ogni tipo di atti (cap. XXIV). Le somme ricavate dalle condanne venivano equamente divise fra il vicario e i nodari.

7. Altre autorità

Oltre a quelle già descritte vi erano: l'esattore, il deputato ai conti dei Comuni, gli ufficiali. Contemporaneamente all'elezione del vicario e del sindaco si procedeva, da parte dei medesimi elettori, all'elezione dell'esattore⁽⁵¹⁾. Egli durava in carica un anno, poteva essere rieletto e doveva essere «di ottima conditione, e fama» (cap. XXX).

L'esattore aveva il compito di riscuotere i vari tipi di tasse, «dadie» imposte nella Valle ed effettuare i pagamenti ordinati dal vicario e dal consiglio, facendosi rilasciare ogni volta idonea quietanza, «bolletta e ricevuta» (cap. XXXI). L'esattore riceveva un compenso annuale fissato, al momento dell'elezione, dal vicario e dal Consiglio. Egli doveva, però, essere in regola «... con la Valle del denaro scosso, e pagato ...» ed al termine dell'incarico aveva l'obbligo di consegnare le eccedenze attive come risultavano dai registri tenuti.

Il deputato ai conti dei Comuni⁽⁵²⁾ doveva essere uomo di «sufficiente esperienza e d'ottima conditione» (cap. XXXIII) ed aveva il compito di «far li conti delli Comuni», di distribuire i carichi fiscali fra i Comuni della Valle.

Presso l'ufficio del vicariato in S. Pietro in Cariano erano quattro ufficiali⁽⁵³⁾, eletti ogni anno nella stessa giornata delle altre autorità, e pure rieleggibili. Un primo loro compito era di notificare ai Consiglieri le convocazioni per le sedute, ai massari delle ville i «mandati» dei Rettori di Verona e i «commandamenti» alle persone imputate di qualche mancanza o verso le quali l'ufficio vicariale avesse intrapreso un procedimento giudiziario.

Ogni tipo di atto, sottoscritto e bollato dai nodari o dal vicario, doveva esser notificato di persona dall'ufficiale e non tramite altri. Era prevista pure la stesura di una relazione di notifica nel termine di tre giorni per i paesi vicini e di sei per quelli più lontani da S. Pietro in Cariano. Agli ufficiali era assicurato un salario fissato, per l'intero anno, al momento dell'elezione. Nel settore dei pignoramenti, le cose pignorate al debitore da parte degli ufficiali dovevano essere portate al «massar dei pegni» che provvedeva alla custodia. Ogni ufficiale doveva risiedere, con la famiglia, in Valpolicella ed esser presente nell'ufficio ogni giorno d'udienza ed un'ora prima dell'apertura della seduta.

III «I PRIVILEGI DELLA VALPOLICELLA»

Nel verbale di approvazione della prima edizione degli «Ordini e Consuetudini che si osservano nell'Offitio del Vicariato della Valpolicella» del 1635, le autorità della Valle a testimonianza della «incorrotta fedeltà e verginale omaggio» a Venezia, ricordano un episodio guerresco del 1439 in cui mille uomini armati

⁽⁵¹⁾ *Ordini e Consuetudini che si osservano ...*, op. cit., cap. XXX-XXXII, pp. 21-22.

⁽⁵²⁾ *Ordini e Consuetudini ...*, op. cit., cap. XXXIII-XXXIV, pp. 22-25.

⁽⁵³⁾ *Ordini e Consuetudini ...*, op. cit., cap. XXXV-XLV, pp. 25-31.

della Valpolicella sotto il comando del vicario Jacopo Marani permisero all'esercito veneto di entrare vittorioso in Verona allora occupata dal signore di Mantova, nel corso della terza guerra veneta-viscontea ⁽⁵⁴⁾. In ragione di ciò un documento, sempre del 1439, attesta: «... ut dignemur confirmare eis Privilegia, concessiones, gratias, et consuetudines per nos alias eis concessas ... quod eligere possint in Vicarium suum, quero voluerint» ⁽⁵⁵⁾. E della medesima sostanza è pure una deliberazione ducale del 1406, inizio della dominazione veneta ⁽⁵⁶⁾.

I valpolicellesi godevano, pertanto, del privilegio di eleggersi il vicario e non vederselo imporre dai rettori di Verona.

In una missiva dal Palazzo Ducale, in data 10 settembre 1722 ⁽⁵⁷⁾, Aloisio Mocenigo conferma «l'antico e sempre goduto privilegio» che al Vicario della Valpolicella spettò di decidere in prima istanza tutte le cause sorgenti nella Valle, «salva l'appellazione à cotesta Carica Prefettitia, è alla Pretoria secondo la qualità delle materie», come pure il diritto di imporre dazi e gravami particolari alla medesima Valle.

Il Silvestri ⁽⁵⁸⁾ sostiene che tali privilegi risalirebbero al tempo degli Scaligeri, in particolare a Federico della Scala Conte di Valpolicella dal 1311 al 1325, confermati dalla Repubblica di Venezia fin dal 1406, inizio della sua dominazione. La medesima tesi fu sostenuta dal Cavattoni ⁽⁵⁹⁾: «... la Pulicella, la quale comprende vintisetete villaggi o Comuni, et è di circonferenza di migliaia vinticinque; la quale per le prodezze di quelle genti goe molte essentioni o privilegi concessigli già da' Sig. Scaligeri, e poi dalla Repubblica: siccome la prerogativa di elegger un cittadino veronese per loro vicario con facultà di poter giudicare per qualunque summa ...» ⁽⁶⁰⁾.

Il territorio veronese, era, al principio del 1600, soggetto a varie giurisdizioni, sia in materia civile che penale: «alcune del Vescovato, altre dell'Abbatia di S. Zeno, altre del Clero e de' monasterii, altre della Città, altre de gentilhomini e particolari persone, et altre de' Comuni de' villaggi ...» ⁽⁶¹⁾.

È ben vero che gli Statuti di Verona limitavano i giudizi di tali giurisdizioni entro la somma di lire ver. 10, ma la norma non veniva punto seguita e «nella maggior parte delle quali giurisdittioni sono diversi disordini ... , talché i popoli sono tiranneggiati senza che possino richiamare, e non osservare né statuti, né leggi verrete, né le civili» ⁽⁶²⁾. Più volte i podestà di Verona richiamarono l'attenzione dell'autorità veneziana, invocando rimedi adatti alla gravità degli illeciti e, nell'anno 1600, ben quattro vicariati (S. Bonifacio, Ca' di David, Monzambano, Castelnuovo) furono portati sotto la giurisdizione diretta dei rettori della città.

⁽⁵⁴⁾ *Ordini e Consuetudini che si osservano ...*, op. cit., p. 82.

⁽⁵⁵⁾ *Privilegia et Jura Communitatis ...*, op. cit., p. 24.

⁽⁵⁶⁾ *Privilegia ...*, op. cit., p. 22.

⁽⁵⁷⁾ *Ordini e Consuetudini ...*, op. cit., p. 95.

⁽⁵⁸⁾ G. SILVESTRI, *La Valpolicella*, Verona, 1973, p. 65.

⁽⁵⁹⁾ C. CAVATTONI, *Informazione delle cose di Verona e del Veronese compiuta il primo giorno di marzo MDC*, Verona, 1862, p. 40.

⁽⁶⁰⁾ Vedi nota precedente.

⁽⁶¹⁾ C. CAVATTONI, *Informazione ...*, op. cit., p. 45.

⁽⁶²⁾ Vedi nota precedente.

Ebbene, la Valpolicella aveva una giurisdizione autonoma estendentesi – unico caso nel Veronese ⁽⁶³⁾ – su tutti i 27 Comuni che ne formavano il territorio nel 1600. A capo di essa stava il vicario, il quale «giudica solo in civil d'ogni summa» ⁽⁶⁴⁾, le cui decisioni erano appellabili avanti al podestà di Verona ⁽⁶⁵⁾ con esclusione delle cause inferiori alle lire ver. 10 e quelle il cui appello fosse stato proposto passati dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza ⁽⁶⁶⁾. Al vicario spettavano poteri di polizia durante le udienze e, se si utilizza analogicamente quanto previsto per il vicino Capitano del Garda, doveva consegnare ai rettori di Verona i ribelli e i banditi dalla Repubblica Veneta dopo la cattura ⁽⁶⁷⁾.

Un privilegio di non poco conto per quei tempi era, per la Valpolicella, l'essere esonerata dal fornire uomini atti alle armi e soggetti all'autorità governativa. Onere, questo, compreso fra quelli personali e chiamato «fornir le cerne» ⁽⁶⁸⁾. Le «ordinanze» o «cernide» erano nel Veronese in numero di quattro e fornivano, nel 1600, circa 700 soldati ciascuna. Di tal privilegio gli abitanti furono sempre gelosi custodi. Nel 1491, avendo il governo veneto deliberato di addestrare la gioventù all'uso degli archibugi, la Valle si oppose agli ordini emanati dai rettori di Verona e mandò messi a protestare presso la Signoria. Un decreto ducale del 1609, che recepiva una «transazione» intervenuta fra territorio e Valpolicella, stabiliva che la Valpolicella concorresse da sola «alle spese della bancha» (alloggiamento e mantenimento dei soldati e relativi cavalli) in caso le truppe transitassero dalla Valle; in via transitoria quest'ultima concorrevva alle spese più generali sostenute in quegli anni dal territorio durante le recenti guerre e che ammontavano a lire 6435, soldi 18, danari 3 ⁽⁶⁹⁾.

La Valpolicella doveva contribuire pro-quota alle fortificazioni della città di Verona ⁽⁷⁰⁾. Era pure tenuta «a tutte quelle spese di Carrezzo e guastatori necessarie alla fabrica di Verona, alla fortezza della Chiusa ... per la fabrica di Legnago e Porto ... alle spese del Carrezzo di Peschiera» ⁽⁷¹⁾, cui si univano le spese per l'ufficio del territorio, quelle straordinarie per le visite di re o imperatori, il vettovagliamento dei soldati.

In materia economica e di traffici la Valpolicella godeva pure di privilegi che, in genere, erano estesi alla montagna alta del Carbon (Lessinia). Ciò perché entrambe le zone erano di confine, lontane dalla città e pertanto presentavano problemi comuni in tema di lotta al contrabbando e garanzie di tenuta accurata di passi e sentieri.

⁽⁶³⁾ C. CAVATTONI, *Informazione ...*, op. cit., p. 46.

⁽⁶⁴⁾ C. CAVATTONI, *Informazione ...*, op. cit., p. 49.

⁽⁶⁵⁾ *Ordini e Consuetudini ...*, op. cit., p. 39.

⁽⁶⁶⁾ *Ordini e Consuetudini ...*, op. cit., p. 46.

⁽⁶⁷⁾ G. SANCASSANI, *Fonti documentarie veronesi circa il Capitano del lago di Garda, in periodo veneto (1405-1797)*, in «Atti del Cong. Inter. promosso dall'Ateneo di Salò, Salò, 1969», p. 27.

⁽⁶⁸⁾ C. FERRARI, *Com'era amministrato un comune nel sec. XVI*, Verona, 1903, p. 24.

⁽⁶⁹⁾ *Statuti, Ordini e Parti con altre pubbliche scritture e terminationi concernenti il beneficio e buon governo dello Spet. Territorio Veronese*, Verona, 1613, p. 297.

⁽⁷⁰⁾ *Statuti, Ordini e ...*, op. cit., p. 64.

⁽⁷¹⁾ *Statuti, Ordini e ...*, op. cit., p. 169.

**PRIVILEGIA
ET IVRA
COMMVNITATIS, ET
HOMINVM VALLIS
PVLICELLAE**

*In hoc volumine collecta, & conuenienti ordine sub diuersis rubricis digesta,
NUNC PRIMUM IN LUCEM EDITA.*



**VERONAE, M D LXXXVIII.
Ex Typographia Hieronymi Discipuli.**



Il frontespizio dei «Privilegia» pubblicati a Verona, nel 1588, dalla Tipografia di Girolamo Discipolo.

La Valpolicella ⁽⁷²⁾, con la Lessinia ⁽⁷³⁾, era esentata dalla «gabella della lana» che colpiva il numero di pecore ed agnelli posseduti da ciascun contadino. Tali elenchi erano redatti dall'ufficio del «datio della stadera» e servivano pure per un'altra tassa, la «gabella del sale».

Ancora le due zone erano esonerate dalla riparazione degli argini dell'Adige ⁽⁷⁴⁾. Per quanto riguarda il controllo e la lotta al contrabbando, in Valle non potevano venir impiegate «militie Corse e Capelletti» a spese dei locali, bensì «Campagnoli e altri Ministri senz'alcun aggravio de Comuni ... esser delle loro mercedi sodisfatti col denaro, che si trarà dalle condanne de Grani, Biave e Animali, che saranno trovati in contrabbando, detratta però la portione, che spetterà a quelli che trovarano li delinquenti ...» ⁽⁷⁵⁾. Solo in casi eccezionali, come operazioni antictrabbando di vasta entità, e per pochi giorni, i rettori di Verona potevano inviare soldati in Valpolicella e Lessinia, senza aggravare i Comuni per il loro mantenimento, che non fosse «quel solo ordine di bancha che è disposto dalle pubbliche deliberationi in simili casi». In cambio i valligiani confermavano l'antico impegno di custodire e tener sempre aperti i sentieri e i passi per la Germania ⁽⁷⁶⁾.

FRANCO CARCERERI

⁽⁷²⁾ *Ordini e Consuetudini ...*, *op. cit.*, p. 76.

⁽⁷³⁾ C. FERRARI, *Com'era amministrato ...*, *op. cit.*, p. 34.

⁽⁷⁴⁾ *Statuti, Ordini e ...*, *op. cit.*, p. 3.

⁽⁷⁵⁾ *Ordini e Consuetudini ...*, *op. cit.*, p. 58.

⁽⁷⁶⁾ *Ordini e Consuetudini ...*, *op. cit.*, p. 60.